

“Linee Guida per la richiesta e la concessione di contributi per l’indennizzo danni provocati da fauna selvatica non protetta in regime di “de minimis” (Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii.) nell’ATC “Provincia di Bari”.

Le seguenti linee guida riguardano la gestione delle richieste di contributi in conto danni provocati da fauna selvatica non protetta alle colture agricole in atto in territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata di competenza dell’ATC Provincia di Bari.

- 1) Le domande vanno presentate solo in caso di danno accertato, pena l’archiviazione delle medesime. La relativa domanda deve essere presentata all’ATC Provincia di Bari, via e-mail: info@atcbari.it, alla PEC : atc.bari@sicurezzapostale.it; presentata tramite Raccomanda A.R. o brevi manu al seguente indirizzo A.T.C. Bari – via Divisione Acqui s.n. - 70126 Bari.
- 2) Le istanze vanno trasmesse inderogabilmente, pena archiviazione delle stesse, entro 15 giorni dall’insorgenza del danno (art. 13 del PFVR 2009-2014 e successive proroghe) e comunque non oltre 8 giorni dalla scoperta da parte del danneggiato (art. 8 comma 2 L.R. n. 28/2018), compilando apposito modulo predisposto (ALLEGATO B).
- 3) Nella richiesta devono essere riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati o documentazione:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente;
 - b) indirizzo e ragione sociale dell’azienda e indirizzo PEC;
 - c) numero di partita IVA;
 - d) recapito telefonico del richiedente o della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell’ATC, se persona diversa dal richiedente;
 - e) localizzazione del sito ove è avvenuto il danno (comune , foglio/i e particella/e catastali);
 - f) descrizione della coltivazione;
 - h) data dell’evento dannoso;
 - i) documentazione fotografica dei danni riscontrati;
 - l) dichiarazione aggiuntiva per regime “de minimis” – Allegato B).

Il richiedente potrà allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l’esistenza del danno (dichiarazioni testimoniali, eventuale Relazione tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica etc.).

- 4) Non possono essere ammessi a contributo da questo ATC :
 - i danni verificatosi in aree protette e/o provocati da fauna protetta;
 - le richieste pervenute oltre i 15 giorni dall’ insorgenza del danno oppure più tardi di 8 giorni dalla scoperta da parte del danneggiato, nonché in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico verificatore ATC e comunque pervenute nei 7 giorni lavorativi prima del raccolto;
 - i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;
 - i danni a produzioni agricole vegetali non consentite dalle disposizioni vigenti;
 - i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno che possa aver influito negativamente alla medesima produzione.

- I danni subiti dalle coltivazioni a perdere finalizzate alla disponibilità alimentare sovvenzionate ai sensi della L.R. n. 59/2017.
- 5) Gli indennizzi saranno riconosciuti con le modalità e termini stabiliti dal regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24.12.2013.
 - 6) I danni alle colture in atto verranno determinati secondo il procedimento di cui all’art. 8 della legge regionale 28/2018.
Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
L’ATC avvalendosi della collaborazione di tecnico incaricato, provvede ad accertare, nei giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, il danno e la sua entità secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 della Legge Regionale n. 28/2018. Nel relativo verbale dovrà essere indicata l’eventuale esistenza, nel luogo dell’evento dannoso, di misure o sistemi di prevenzione e difesa dei danni.
 - 7) Gli indennizzi saranno concessi ed erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento, nel limite del regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13.
 - 8) L’ATC nel mese di gennaio successivo all’insorgenza del danno, determina l’ammontare del danno subito al 31 dicembre dalle aziende richiedenti il relativo contributo.
 - 9) Nel caso in cui le risorse disponibili nel bilancio preventivo ATC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente alle disponibilità. Successivamente l’ATC trasmetterà alla Regione Puglia – Sezione Gestione sostenibili e tutela delle risorse forestali e naturali la relativa documentazione per consentire al competente Ufficio la liquidazione degli altri contributi previsti dalla lettera b) comma 4. art. 51 della L.R. n. 59/2017, ad indennizzo del danno, direttamente o per il tramite dell’ATC nel limite dei suoi fondi disponibili.

